



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le MARCHE

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

Prot. n. 4670\ C3a

Ancona, 28 marzo 2013

(a mezzo e-mail)

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di ANCONA, ASCOLI, MACERATA e PESARO.

(a mezzo e-mail)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione

e, p.c.: (a mezzo e-mail)

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola

OGGETTO: O.M. n. 199 del 21 marzo 2013. Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2013/2014.

Si rammenta alle SS.VV. che è possibile prelevare dalla rete Internet e dalla web Intranet del M.I.U.R. l'O.M. n. 199\2013 (in corso di registrazione) e i relativi allegati, concernenti la mobilità del personale docente di religione cattolica, valevole per l'a.s. 2012\2013 (in attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA già sottoscritto in data 11.3.2013).

Al riguardo, tuttavia, pare opportuno evidenziare quanto segue:

1. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base dell'intesa a suo tempo raggiunta all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato tra il Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche e l'Ordinario diocesano competente. Permanendone le condizioni detta assegnazione è confermata automaticamente di anno in anno.

2. Possono transitare, a domanda, da una diocesi all'altra della medesima regione, gli insegnanti I.R.C. che con l'a.s. 2012\2013 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo, mentre possono transitare, a domanda, in una diocesi di altra regione coloro che con l'a.s. 2012\2013 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo;

3. Le istanze di mobilità debbono essere presentate al Dirigente dell'istituzione scolastica di servizio entro il 6 maggio 2013 e pervenire, per il prescritto esame, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali entro il 15 maggio 2013. Allo scopo gli interessati utilizzeranno esclusivamente i modelli allegati alla citata O.M. 199\2013. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento della domanda (art. 4 comma 1 OM 199\2013).

4. I Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione *sono delegati* ad adottare tutti gli atti connessi alla procedura (con esclusione delle graduatorie, sulla base delle quali verrà individuato "*il personale eventualmente in esubero*"): dall'esame delle domande di trasferimento e/o passaggio alla pubblicazione dei movimenti prevista per il 10 luglio 2013 e a tutte le intese con gli ordinari diocesani. A quest'ultimo riguardo pare opportuno rammentare che l'elenco dei docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio dovrà essere trasmesso all'ordinario diocesano territorialmente competente con il quale dovranno essere stabiliti, sempre dal dirigente dell'Ambito territoriale, gli opportuni contatti per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di mobilità che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2013.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le MARCHE

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

5. Graduatoria regionale, distinta per diocesi, dei soprannumerari

Poiché per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e alla pubblicazione di graduatorie di istituto, appartenendo i predetti ad un ruolo regionale articolato per diocesi, entro il termine del **15 maggio 2013** i Dirigenti scolastici faranno pervenire **esclusivamente** a questo **Ufficio Scolastico Regionale** il punteggio attribuito sulla base delle tabelle allegate al C.C.N.I. sottoscritto l'11.3.2013, per consentire la pubblicazione, prevista per il **28 giugno 2013** della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi e per settore formativo. Si unisce allo scopo una scheda appositamente elaborata dallo scrivente che potrà essere utilizzata per la dichiarazione dei punteggi da assegnare nella graduatoria regionale e che dovrà essere compilata dall'interessato e validata o rettificata dal dirigente scolastico competente.

Le schede di cui sopra non dovranno essere inviate personalmente dal docente interessato ma dovranno pervenire per il tramite dell'istituzione scolastica. Si precisa che tale adempimento non costituisce una opportunità per il docente bensì un preciso obbligo contrattuale e che la mancata produzione della predetta scheda\dichiarazione conseguirà la collocazione in graduatoria del docente sulla base dei solo punteggio derivante dalla anzianità ruolo eventualmente nota.

La documentazione eventualmente prodotta dal docente interessato (comprese le autocertificazioni) dovrà essere trattenuta agli atti della scuola – **ad eccezione della certificazione medica che dovrà invece essere comunque allegata alla scheda** - ed inviata a questo Ufficio Scolastico Regionale **solo** a seguito di specifica richiesta

6. pubblicazione all'Albo

La presente nota e gli allegati che si uniscono, saranno pubblicati sulle pagine web di codesti Uffici e della scrivente Direzione Generale.

7. effetti sul personale a tempo determinato - supplenze

Definito l'elenco del personale a tempo indeterminato interessato ai movimenti, l'organico dei posti IRC di ogni diocesi di questa regione, distinto per settore formativo ed effettuato - ove possibile - il movimento e/o l'assegnazione dei richiedenti, ai sensi della Legge 186\2003, art. 2, comma 1, i Dirigenti degli ambiti territoriali acquisiranno formale intesa con l'ordinario diocesano, relativamente ai contratti di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento IRC.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

NS\Anno-2013\Religione-Cattolica\Circolare-Mobilità-13\14.doc